

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

# Sez. fallimentare

in composizione monocratica, in persona del dott. Fabio Di Lorenzo, ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa civile di cui al numero R.G. 6520/17 avente ad oggetto: revocatoria fallimentare

## TRA

., difeso dall'Avv. Claudio Terminio giusta procura in atti

**ATTORE** 

Ε

rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Maggio e Umberto Casale

**CONVENUTA** 

Conclusioni: per tutte le parti come da atti e verbali di causa

# **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La curatela parte attrice ha convenuto in giudizio . per ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 67 LF dei pagamenti ricevuti da . tramite bonifici e tramite un assegno circolare, per l'importo complessivo di euro 33.000 (pagamenti effettuati con assegno circolare di euro 20000 del 18.2.2016, nonché con



bonifici del 28.4.2016 per euro 5000, del 27.4.2016 per euro 27.4.2016, e del 3.6.2016 per euro 3000).

Si è costituita in giudizio ., la quale ha eccepito che i pagamenti ricevuti sono stati effettuati non dalla ur *in bonis* ma dalla società S.r.L., per cui non sussiste la lesione della *par condicio creditorum*.

Al fine di individuare il soggetto che ha effettuato i bonifici e ha emesso l'assegno circolare, in corso di causa è stato disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca, la quale ha depositato la documentazione richiesta. Dalla documentazione bancaria è emerso che tali pagamenti sono stati disposti non dalla , ma da S.r.L..

Va evidenziato che "Nel caso in cui un debito del fallito sia stato saldato da un terzo, la revocabilità del pagamento deve essere esclusa allorché il terzo abbia impiegato mezzi propri; tanto a condizione che egli non abbia esercitato azione di rivalsa nei confronti del debitore prima ancora del fallimento. Laddove risulti provato (onere che incombe sul curatore fallimentare) che egli abbia eseguito il pagamento attingendo alla provvista del debitore fallito, la revocabilità è invece indiscussa, purché ricorrano le ulteriori condizioni postulate dal disposto dell'art. 67, comma 2, I.fall." (Cass. civ., sez. I, 12/8/2009, n.18234). La curatela parte attrice ha allegato che il pagamento è stato effettuato da con denaro di proprietà della in bonis, come emerge chiaramente dal tenore delle seguenti affermazioni di parte attrice: "il denaro utilizzato per i pagamenti apparteneva alla ! Difatti eventuali terzi pagatori hanno utilizzato denaro del fallito, come sarà provato in corso di causa anche a mezzo testimoni' (cfr. prima memoria ex art. 183 c. VI n. 1 p. 1 di parte attrice); "a) vero è che i due bonifici bancari effettuati dalla società MIR srl del 28.4.2016 (per € 5.000,00) e del 27.4.2016 (per € 5.000,00) per il tramite della Banca di Credito Popolare in favore della Diano srl sono stati pagati con denaro di proprietà della Grebur srl, quando era in bonis , che aveva delegato a tanto la ; b) vero è che anche le altre somme pagate alla Diano Latte srl – e precisamente un assegno circolare del 18.2.2016 (per € 20.000,00) n. 5205301098-10, emesso dalla Banca di Credito Popolare Filiale di Castellamare di Stabia, all'ordine di controparte; nonché il bonifico bancario del 3.6.2016 (per € 3.000,00) emesso per il tramite della Banca di Credito Popolare – sono state pagate con denaro di proprietà della srl" (cfr. i capi di prova articolati da parte attrice nella propria memoria istruttoria); la richiesta di ordine di esibizione di "l'estratto dai conti correnti e/o ogni altra forma di somme tenute della G----



srl e/o del Sig. G------ per il periodo dal 18.2.2016 al 28.4.2016 e nei giorni immediatamente successivi e antecedenti (perlomeno trenta), per stabilirne la movimentazione e se i soggetti in questione abbiano utilizzato denaro proprio trasferendolo da altre giacenze" (cfr. memoria istruttoria di parte attrice); "La prova che articolava questa parte intendeva, per l'appunto, provare il fatto del terzo, ossia che la società MIR aveva pagato i debiti alla D------- con denaro della G------" (comparsa conclusionale di parte attrice).

Insomma, parte attrice sostiene che la domanda ex art. 67 LF deve essere accolta in quanto il denaro impiegato da ------- S.r.L. per il pagamento appartiene in realtà alla G----- in bonis. Tuttavia, contrario convincimento si ricava proprio dai documenti la cui esibizione è stata richiesta dall'attore per provare che la provvista dei pagamenti effettuati a favore di Diano Latte S.r.L. tra febbraio e giugno 2016 con bonifici e assegno circolare è stata messa a disposizione dalla G------; infatti la banca ha adempiuto all'ordine di esibizione depositando tutta la movimentazione bancaria di G------ da gennaio 2016 a settembre 2016, ma da tali estratti non emerge alcun versamento di G----- in favore del terzo che ha effettuato il pagamento, per cui non è emersa la prova che la provvista dei pagamenti effettuati dal terzo sia stata messa a disposizione da G------ in bonis.

Va inoltre evidenziato che non sussiste neppure l'ulteriore requisito previsto dalla sopra citata giurisprudenza della S.C., non avendo il terzo proposto alcuna rivalsa nei confronti di G------ in bonis.

La domanda attorea è dunque rigettata.

In ragione della controvertibilità e complessità delle questioni trattate, sussistono gravi motivi che giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.

### **PQM**

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e domanda, così provvede:

- a) rigetta la domanda di parte attrice;
- **b)** compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in T.A., il 23 aprile 2019.

Il Giudice Unico dr. Fabio Di Lorenzo

